

Situazione	Conseguenze	Condizioni e obblighi
Nuovo lavoro subordinato superiore a 6 mesi con reddito annuale superiore a quello minimo escluso da imposizione.	<p>Contratto superiore a 6 mesi: decadenza dalla NASpl.</p> <p>Contratto fino a 6 mesi: sospensione della NASpl e successiva sua erogazione per il periodo residuo.</p>	
Nuovo contratto di lavoro subordinato con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione.	<p>NASpl ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra l'inizio del contratto e il termine il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.</p> <p>In caso di mancata comunicazione del reddito, se il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a 6 mesi si applica la sospensione, se di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato si applica la decadenza.</p>	<p>Comunicare all'Inps, entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.</p> <p>Il datore di lavoro, o l'utilizzatore in caso di somministrazione, devono essere diversi da quelli all'atto della cessazione del rapporto e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.</p>
Cessazione di uno di due o più rapporti subordinati a tempo parziale con diritto alla NASpl e reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.	NASpl, ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo tra l'inizio del contratto e il termine del godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.	Comunicazione all'Inps, entro un mese dalla domanda di prestazione, del reddito annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere.
Svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, con reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione.	NASpl ridotta dell'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.	<p>Informare l'Inps entro un mese dall'inizio dell'attività, o entro un mese dalla domanda di NASpl se l'attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre da tale attività.</p> <p>Se esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, presentare all'Inps un'autodichiarazione sul reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell'anno successivo, pena la restituzione della NASpl percepita dall'inizio dell'attività lavorativa.</p>
Attività lavorative autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali in concomitanza con percezione della NASpl, qualora quest'ultima coinvolga più anni solari.		Entro il 31 gennaio di ogni nuovo anno successivo al primo, occorre comunicare il reddito presunto tramite modello NASpl Com, pena la sospensione della prestazione fino all'acquisizione della comunicazione.
Svolgimento, durante la percezione della NASpl, di diverse attività lavorative (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) che non superino in ciascuno dei predetti settori i rispettivi limiti di reddito per il mantenimento dello stato di disoccupazione.	Spetta la NASpl ridotta dell'80% del reddito complessivo, purché lo stesso non sia superiore a quello massimo consentito per il mantenimento dello stato di disoccupazione (€ 8.000,00).	